



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"**

Via Giulia 25- 00186 Roma - Distretto IX

Tel. 06/6861390 Fax 06/68199423

C. F. 97199150588 – RMIC 80600V

www.icvirgiloroma.gov.it

[e-mail rmic80600v@istruzione.it](mailto:rmic80600v@istruzione.it)

e-mail certificata rmic80600v@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
E DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Art. 1 – Competenze.

1. Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, e ad esso sono attribuite, in particolare, le competenze elencate dall'art. 10, commi da 1 a 8, del D. Lgs. n. 297/1994 nonché dall'art. 33 del D.I. n. 44/2001 , ai quali espressamente ed integralmente si rinvia.

Art. 2 – Prima seduta: elezione del Presidente, dell'eventuale Vice Presidente e della Giunta Esecutiva.

1. La prima convocazione del C.I. è disposta dal Dirigente Scolastico, che lo presiede; detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e comunque non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti con decreto del Dirigente Scolastico.

2. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

3. Ai sensi dell'art 8 del T.U. n. 297/94 il Consiglio di Istituto elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio. I candidati a Presidente potranno esporre brevemente il programma, e le ragioni della propria candidatura. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli eligendi (D.M. 26 luglio 1983 e C.M. 26 luglio 1983 n 708).

4. La stessa procedura sarà utilizzata per l'eventuale elezione del Vice Presidente.

5. Il Consiglio, dopo l'elezione del Presidente che assume immediatamente le sue funzioni, elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, da un componente degli ATA e da due genitori; ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, e il DSGA che svolge anche le funzioni di Segretario.

6. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per i rappresentanti di ciascuna componente; ogni membro del Consiglio può esprimere un numero di voti di preferenza pari al numero dei rappresentanti da eleggere.

7. Un consigliere docente, un consigliere ATA e due consiglieri genitori con il maggior numero di preferenze vengono eletti membri della Giunta Esecutiva. A parità di voti si procederà all'elezione per sorteggio (nota M.P.I. n. 826 del 25/5/79).

8. La carica di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio non è incompatibile con la qualifica di Membro della Giunta Esecutiva.

Art. 3 – Perdita dei requisiti.

1. Decadono immediatamente dalle cariche elettive i membri del Consiglio che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.

2. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studente per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.

3. Non appena reintegrato il Consiglio, si deve procedere alla elezione per la carica di Presidente, Vice-Presidente o membro della Giunta, se rimasta scoperta, con le modalità di cui all'art. 2.

4. Alla scadenza del triennio i membri del Consiglio d'Istituto, purchè non abbiano perso i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte del Consiglio fino all'insediamento dei nuovi eletti. Analogamente i poteri del Consiglio sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 4 – Presidente del Consiglio di istituto.

1. Il Presidente provvede al regolare funzionamento del Consiglio ai fini di una gestione democratica della scuola, alla realizzazione dei compiti istituzionali del Consiglio e al coordinamento dell'attività della Giunta con quella del Consiglio.

2. Il Presidente, inoltre, convoca il Consiglio, firma l'ordine del giorno includendovi gli argomenti che la Giunta ha esaminato, anche tenendo presente le proposte del Presidente della Giunta, del Collegio dei docenti, dei genitori (art. 6, ult. comma, D.P.R. n. 416/1974).

3. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e adotta i provvedimenti utili per il regolare svolgimento delle stesse; verifica il corretto adempimento di incombenze affidate dal Consiglio ad organi o persone diverse dalla Giunta; cura i contatti con gli altri organi collegiali della scuola al fine di armonizzare le attività con quelle del Consiglio; cura altresì i contatti con organi collegiali di altre scuole.

4. In particolare spetta al Presidente:

a) rappresentare il Consiglio, per quanto di competenza;

b) convocare e presiedere il Consiglio;

- c) affidare le funzioni di Segretario a un componente del Consiglio;
- d) firmare gli atti dovuti e la corrispondenza relativa alle competenze e iniziative affidategli dal Consiglio;
- e) coordinare, unitamente al Dirigente Scolastico, i lavori della G.E. con quelli del Consiglio.

5. In orario di apertura della scuola i membri del Consiglio di Istituto possono riunirsi, per gli adempimenti di propria competenza, in una sede apposita, se disponibile, o in un locale di volta in volta reperibile.

6. I membri del Consiglio di Istituto si avvalgono dei servizi di segreteria, dietro loro disponibilità e su autorizzazione del Dirigente Scolastico, per i compiti previsti dalla legge nell'ambito del mandato del Consiglio di Istituto.

Art. 5 – Convocazione del Consiglio di Istituto.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio stesso ogni qual volta lo ritenga necessario e/o opportuno in relazione alle richieste al medesimo formulate dal Dirigente Scolastico, da ciascun consigliere, da un consiglio di classe e/o interclasse, o, in casi eccezionali, da altri soggetti, portatori di interessi rilevanti per l'Istituto, e sempre che si tratti di argomenti che rientrino tra le competenze del Consiglio.

2. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di un terzo dei componenti in carica del Consiglio stesso. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente per deliberare nei tempi previsti il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e la verifica annuale al Programma Annuale.

3. La convocazione del Consiglio deve essere diramata, con accluso l'ordine del giorno, per iscritto e/o per posta elettronica, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della riunione, riducibili a due in caso di urgenza. Copia della convocazione deve essere affissa all'Albo della Scuola. Contestualmente alla diramazione dell'ordine del giorno dovranno essere inviati ai consiglieri, e comunque resi disponibili in visione, i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Ordine del Giorno.

4.1. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio; le sedute devono normalmente avere una durata non superiore alle due ore, salvo il diritto della maggioranza di prolungarle.

4.2. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi.

4.3. Se l'Organo collegiale è presente in tutti i suoi componenti è possibile aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti.

4.4. Qualora un argomento sia escluso dall'ordine del giorno o subisca un rinvio per impossibilità oggettiva e/o tecnica, esso deve essere riportato in discussione nella seduta successiva, anche senza espressa richiesta da parte di alcuno, salvo che il rinvio sia motivato in relazione a condizioni e/o presupposti determinati e/o determinabili e non ancora verificatisi in occasione della formulazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.

4.5. La successione degli argomenti all'o.d.g. può essere invertita all'inizio o nel corso della riunione, su proposta di un membro del Consiglio, e con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

4.6. La discussione su ciascun punto all'o.d.g. è normalmente articolata in una preliminare relazione illustrativa, e in un solo successivo intervento da parte di ciascun consigliere che ne faccia richiesta, normalmente per un tempo che non potrà eccedere i 10 (dieci) minuti.

4.7. Possono prendere la parola, durante le sedute, e salvo casi straordinari, soltanto i membri del Consiglio. Durante l'intervento i consiglieri rappresentanti dei genitori sono tenuti ad improntare il proprio comportamento a quello cui il corpo docente ed amministrativo è tenuto in virtù del Codice di Comportamento degli appartenenti alla pubblica amministrazione e del Codice disciplinare del Comparto Scuola.

4.8. La relazione illustrativa compete al Consigliere o ai consiglieri che hanno proposto l'argomento, ovvero a quello e/o a quelli che abbiano formato o contribuito a formare l'argomento e/o abbiano competenza totale o parziale rispetto alla sua esecuzione; il Dirigente Scolastico, anche ove non sia relatore, potrà sempre intervenire, dopo lo svolgimento della relazione illustrativa, e prima della discussione.

4.9. Qualora i consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi possono essere riportati integralmente a verbale purchè il relativo testo sia fatto pervenire al segretario prima che il consigliere ne dia lettura al consiglio.

4.10. In calce all'o.d.g. sarà inserita la dizione "varie ed eventuali". Detta dizione servirà per esplicitare al Consiglio tutte quelle comunicazioni che siano pervenute dopo la compilazione dell'o.d.g. relativo alla riunione.

4.11. Salvo quanto previsto dall'art. 12 capoverso 2°, tali comunicazioni non verranno discusse né si dovrà deliberare sulle stesse. Solo in casi eccezionali, per motivi di indilazionabilità e all'unanimità, sarà consentito discutere gli argomenti posti nelle "varie."

Art. 6 – Convocazione della Giunta Esecutiva.

1. La G.E. è convocata dal Dirigente Scolastico, per iscritto e/o per posta elettronica, con tre giorni di preavviso e comunque prima di ogni seduta del Consiglio.

2. Il Dirigente Scolastico, per motivi di urgenza, ha facoltà di convocare la Giunta con i mezzi di comunicazione che ritiene più opportuni; egli è comunque tenuto a far conoscere tempestivamente i ai membri della Giunta gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza, la Giunta può essere eccezionalmente convocata con un preavviso di almeno 24 ore.

4. Il Dirigente Scolastico può proporre alla Giunta argomenti richiesti dal Presidente e dai membri del Consiglio di Istituto, dai docenti e da tutti i genitori.

5. La G.E. viene convocata per iniziativa del Dirigente Scolastico o dietro motivata richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri di Giunta entro sette giorni.

Art. 7 – Sede,orario e procedura di svolgimento delle riunioni del Consiglio e della Giunta.

1. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono, di norma, presso la sede di Via Giulia 25 - Roma.

2. Le riunioni del Consiglio si svolgono in orario non di lezione, quelle della Giunta possono svolgersi anche in orario di lezione, purchè il membro docente sia libero da impegni di servizio in orario.

3. Le adunanze di Consiglio e di Giunta sono valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica.

4. In caso di mancanza del numero legale, l'adunanza deve essere riconvocata con lo stesso o.d.g. entro 7 giorni.

5. Il Presidente fissa all'inizio della riunione la durata della seduta e può fissare il tempo massimo concesso ai consiglieri per i singoli interventi.

6. In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, dal consigliere della componente genitori più anziano di età.

7. In caso di assenza del Presidente della Giunta Esecutiva, la riunione della Giunta viene presieduta dal un collaboratore vicario e/o delegato.

Art. 8 – Validità delle sedute di Consiglio e di Giunta.

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica (maggioranza assoluta); nel numero dei consiglieri in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

2. Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio della seduta, ma anche al momento di ciascuna votazione.

3. Nel numero fissato per la regolarità delle sedute non devono computarsi i consiglieri presenti quando si discute di questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini entro il quanto grado abbiano un interesse diretto; parimenti non devono computarsi i consiglieri che escono dalla sala dell'adunanza prima della votazione.

Art. 9 – Votazioni di Consiglio e di Giunta.

1. Prima che il Presidente dia inizio alle votazioni, è ammessa, su espressa richiesta, la "Dichiarazione di voto", la quale non deve occupare più di 2 (due) minuti di tempo. La dichiarazione di voto, a richiesta del dichiarante, può essere iscritta nel verbale della seduta.

2. Normalmente il voto è espresso per alzata di mano, salvo in cui si richieda che venga espresso per appello nominale; in ogni caso il voto riguardante persone o fatti personali è espresso a scrutinio segreto.

3. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero legale mentre non si computano nel numero dei votanti; nelle votazioni segrete le schede bianche, illeggibili o nulle vengono computate nel determinare il totale dei voti che formano il quorum di maggioranza.

4. Prima di ogni votazione il Presidente controlla il numero legale; nessun consigliere può allontanarsi nel corso della votazione.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (metà più uno dei votanti); in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta, se lo stesso non si è astenuto; in quest'ultimo caso la proposta si intende non approvata.

6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi sia diverso da quello dei votanti.

7. In caso di assenza temporanea o impedimento dei consiglieri, non sono ammesse né sostituzioni né deleghe di voto.

Art. 10 – Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto e intervento di terzi ai lavori del Consiglio.

1. Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, i Consiglieri del IX Distretto Scolastico e i Consiglieri della 1° Circoscrizione. Il Presidente ha facoltà di dare la parola, per brevi interventi, utili alla migliore informazione del Consiglio, anche a componenti del pubblico ammesso. Il pubblico, come sopra indicato, è ammesso, nei limiti dello spazio disponibile ad esso riservato e per un massimo di quaranta uditori, secondo la priorità di richiesta da essi effettuata presso la segreteria della scuola. L'ammissione è condizionata all'accertamento dei requisiti di cui sopra. Per il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco, quando presiede riunioni del Consiglio comunale. Quando siano in discussione argomenti concernenti persone, il pubblico non è ammesso alla discussione dell'argomento.

2. Il Consiglio, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, può invitare previa apposita deliberazione, a partecipare alle riunioni del Consiglio, oltre gli specialisti previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974, anche rappresentanti degli Organi Collegiali di altre scuole, esperti del mondo scolastico, rappresentanti degli Enti locali territorialmente competenti. L'intervento di estranei alle sedute avviene a titolo consultivo.

Art. 11 – Commissioni di lavoro.

1. Il Consiglio e/o la Giunta può deliberare di delegare nel suo seno compiti di rappresentanza su materie circoscritte. In materie di particolare rilievo, può deliberare di costituire commissioni di lavoro, coordinate dal Presidente, con compiti consultivi, che svolgano la propria attività secondo le direttive, i tempi e i modi stabiliti dal Consiglio/Giunta. Tali Commissioni, per meglio svolgere il compito loro affidato, possono, previa autorizzazione del Consiglio/Giunta, sentire esperti della materia.

Art. 12 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto.

1. Di ogni seduta consiliare è redatto, a cura del segretario dell'assemblea, nominato dal Presidente, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i vari interventi, i nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori e l'esito delle votazioni. Sino alla sua definitiva approvazione, detto verbale può essere visionato da tutti i componenti del Consiglio di Istituto.

2. Detto verbale deve essere letto per la ratifica all'inizio della seduta successiva di consiglio; eventuali modifiche, precisazioni o rilievi possono essere iscritti quali argomenti all'ordine del giorno in "varie ed eventuali" nella seduta in corso a richiesta anche di un solo membro; e determinano l'inserimento nel verbale della modifica, precisazioni o rilievo solo se, posti in votazione, siano approvati.

3. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato nell'ufficio di presidenza entro 10 (dieci) giorni dalla seduta di Consiglio. Il DSGA dell'Istituto cura la conservazione dei verbali, degli atti e di ogni altra

deliberazione degli organi collegiali in apposito classificatore/registro. Il Presidente ne cura la trasmissione in copia a tutti i componenti del Consiglio di Istituto.

4. La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione in apposito Albo di Istituto della copia delle deliberazioni adottate – sottoscritta dal Segretario del Consiglio e controfirmata dal Presidente – a cura del DSGA entro 12 (dodici) giorni dalla seduta e per un periodo di almeno 10 giorni.

5. Non sono soggetti a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

6. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 13 – Rinvio ad altre norme.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o derogato, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare al D.P.R. n. 416/1974, al D. Lgs. n. 297/1994, alla Legge n. 1/1975, alla Legge n. 748/1977, alla O.M. n. 215/1991 e s.m.i., al D.P.R. n. 275/1999, al D.I. n. 44/2001, e al D.P.R. n. 235/2007.

Art. 14 – Modifiche del Regolamento.

1. Il presente regolamento può essere modificato con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSA ISABELLA VUCATURO



APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il 18.12.2013 CON DELIBERA N° 27